

IL DIRIGENTE

Determina nr.13 del 07 agosto 2009 (reg. nr.1917 del 11 agosto 2009)

OGGETTO: Avviso di rettifica al Bando di gara per il servizio di raccolta, con modalità differenziata, dei rifiuti solidi urbani prodotti sul territorio del Comune di Reggio Calabria, approvato con determina dirigenziale nr. 7 del 07.07.2009. (Reg. Gen. 1749 del 21.07.2009)

Premesso che:

- Con propria determina nr.07 del 07.07.2009 (**reg. gen. 1749 del 21 luglio 2009**) si è proceduto, in esecuzione al deliberato della G.C. nr.310 del 02.07.2009, tra l'altro, a:
 - a. indire** una asta pubblica per l'affidamento del servizio di raccolta della frazione differenziata dei rifiuti sul Comune di Reggio Calabria, in base all'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - b. approvare** i documenti di gara;
 - c. stabilire** le modalità di pubblicità del bando di gara stesso;
- con successiva determina dirigenziale nr. 11 del 07.07.2009 (**reg. gen. 1827 del 29 luglio 2009**) si è anche proceduto ad operare una prima rettifica al disciplinare di gara, nella parte riferita al contenuto di pag. 6, art.8, c.2, lett.e) e per effetto di ciò, si è di seguito, reso indispensabile modificare anche il comma 6, art.8, nonché, a pag. 8, l'art.12 dello stesso disciplinare di gara,

Constatato che:

- con nota nr. 748 del 03 agosto 2009 la società mista comunale Leonia s.p.a. ha richiesto di poter partecipare al bando di gara pur non essendo in possesso delle caratteristiche tecniche professionali, di cui al punto b), c. 3, art.8 del disciplinare di gara, in forza della previsione contenuta al c. 5, art.8, ovvero di poter provare, per analogia, l'esistenza dei requisiti richiesti, attraverso la capacità finanziaria e il know how (uomini e mezzi) posseduto;
- La motivazione fornita dalla stessa Società esposta, va riferita alle perduranti distorsioni della concorrenza riscontrate nell'affidamento e gestione dei servizi di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Calabria, effetto questo che ha trovato conferma nella segnalazione operata dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Calabria - all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato;
- In particolare, la Corte ha fatto presente che tali distorsioni sarebbero derivate dalla concreta applicazione di atti d'indirizzo e organizzazione dei Servizi adottati tanto da parte del Governo della Repubblica Italiana che del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nella Regione.
- L'Autorità garante per la Concorrenza, nell'esercizio dei poteri di segnalazione di cui all'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ha inteso esprimere alcune considerazioni (AS465 Segnalazione/Parere SOCIETÀ MISTE OPERANTI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI IN REGIME EMERGENZIALE NELLA REGIONE CALABRIA del 03.07.2008 pubblicata sul bollettino nr.26/2008) in relazione alle modalità di affidamento e alla gestione dei Servizi nella Regione, così come determinate da atti regolamentari e provvedimenti amministrativi generali.

Tenuto conto che:

- Le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani rientrano a pieno titolo tra i servizi pubblici locali e, in base alla normativa vigente, possono essere gestite, alternativamente, da società: (a) a capitale privato individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, (b) a capitale misto pubblico-privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, (c) a capitale interamente pubblico secondo le modalità c.d. in house. Da ultimo, l'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Testo Unico Ambientale) ha prescritto una gestione integrata dei rifiuti urbani, da stabilirsi all'interno dei diversi ambiti territoriali ottimali definiti sul territorio nazionale con affidamento dell'insieme delle varie attività di rilevanza ambientale a un unico soggetto, da scegliersi mediante gara.
- Con specifico riferimento alla Regione Calabria, lo stato di emergenza e crisi socio-economico-ambientale per la gestione dei rifiuti è stato dichiarato con D.P.C.M. del 12 settembre 1997, quindi prorogato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008 - Dichiarazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria. (*GU n. 1 del 2-1-2009*), con data di scadenza del 31 dicembre 2009.
- Sin dall'inizio della gestione commissariale, nella Regione s'impose come centrale la questione dell'organizzazione dei Servizi: ciò a fronte di una situazione preesistente in cui le amministrazioni

locali non apparivano in grado di affidare i Servizi nel rispetto della normativa rilevante, con gravi rischi d'infiltrazione della malavita organizzata nelle connesse attività e gestioni.

- Con il passaggio a modalità decisionali accentrate in capo alla struttura commissariale, quest'ultima ha perseguito un disegno organizzativo incentrato sullo svolgimento delle attività rilevanti da parte di una serie di società a capitale misto di nuova costituzione.

Considerato che:

- a seguito dell'ordinanza del Commissario n. 573 del 16 marzo 1999, con la quale è stato approvato il piano generale della raccolta differenziata della Regione, è stata disposta la costituzione di quattordici sottoambiti di raccolta all'interno di cinque ambiti territoriali ottimali.

- con L'O.P.C.M. n. 2984/1999 si è dato mandato al Commissario di organizzare i sistemi di gestione della raccolta differenziata anche tramite la costituzione di società a capitale misto pubblico-privato, partecipate dagli enti locali ricompresi nei sottoambiti di riferimento.

- A tale determinazione ha fatto seguito l'ordinanza commissariale n. 1057/2000, relativa alla costituzione/individuazione di quattordici società a capitale misto pubblico-privato cui affidare la gestione dei Servizi.

- Per l'avvio della raccolta differenziata, affidata in regime di privativa alle Società, l'O.P.C.M. n. 3106/2001 ha poi previsto una stipula della convenzione da parte dei Comuni interessati anche in via forzosa, come concretamente determinato dal Commissario con l'ordinanza n. 1464/2001.

- lo stesso Commissario attualmente in carica ha riconosciuto come quanto avvenuto – e più in generale l'intero sistema di privativa posto in essere nella Regione – sia in deroga alla normativa vigente a livello comunitario e nazionale e a fronte di tale quadro, nonché del fatto che non può ritenersi sussistente alcun obbligo di privativa a vantaggio delle Società, ha quindi fatto presente di aver disposto, tra l'altro, (a) la rigorosa applicazione di quanto previsto dalla nuova normativa ambientale ai fini dell'individuazione degli ambiti territoriali ottimali su base provinciale; (b) la cessazione dell'operatività delle aree di raccolta a dimensione sub-provinciale; (c) l'affidamento dei Servizi a un unico gestore integrato per ogni ambito provinciale, da selezionarsi a mezzo di gara a evidenza pubblica.

Tenuto conto di quanto sopra riportato, e nell'auspicio che la situazione di crisi protrattasi nella Regione possa risultare finalmente superata, si intende accogliere l'obiezione mossa dalla Società mista comunale Leonia s.p.a., relativamente al perdurare di gravi distorsioni alla concorrenza determinate dalle concrete modalità organizzative perseguite dalla struttura commissariale all'interno della Regione, sulla base di atti d'indirizzo governativo, procedendo con la modifica del c.5, art.8 del disciplinare di gara come segue: ***“I soggetti che si sono costituiti dopo l'anno 2006, nonché le imprese locali iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali che per effetto dello stato di emergenza e crisi socio-economico-ambientale per la gestione dei rifiuti nelle Regioni italiane Commissariate non hanno avuto la possibilità di gestire il servizio di raccolta differenziata, devono dimostrare il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) ed b) del precedente comma 3, attraverso idonee referenze bancarie, allegando documento sottoscritto, da cui risulti che il soggetto giuridico proponente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità”***.

Atteso che:

- il perdurare delle gestioni emergenziali ha determinato una grave non applicazione delle norme di concorrenza nell'affidamento degli appalti, cui sono conseguiti rilevanti pregiudizi tanto in relazione alla dovuta tutela dell'ambiente, che al sistema industriale interessato alla gestione dei rifiuti: ciò, in ragione dell'ampiezza assunta dal fenomeno emergenziale, sia a livello locale che nazionale;

- sulla base di quanto da ultimo comunicato, apportando la già esposta rettifica al disciplinare di gara, si ritiene di rispettare nella maniera più rigorosa i principi della concorrenza, così come stabiliti a livello comunitario e nazionale. La tutela della c.d. concorrenza per il mercato nell'affidamento dei Servizi pare infatti essere un importante snodo nel superamento effettivo della situazione emergenziale.

Ritenuto che sia opportuno rettificare il disciplinare di gara non differendo il termine di presentazione delle offerte che pertanto, risulta essere confermato sarà il 14 settembre 2009 alle ore 12,00.

Visti

- Il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali.
- l'Art.42 del D.lgs nr.163/2006 e ss.mm.ii., con riguardo alla capacità tecnica professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi;
- L'Ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nr. 6294 del 30 ottobre 2007;
- I Decreti legislativi nn: 152/2006, 284/2006 ed 4/2008.
- La Legge 6 agosto 2008, n. 133: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"
- La delibera di rendiconto nr.167/2008, assunta dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, adunanza del 22.05.2008.
- La decisione del 03/07/2008, pubblicata sul bollettino 26/2008, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'esercizio dei poteri di segnalazione di cui all'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

DETERMINA

- **di rettificare** il disciplinare di gara inviato per la pubblicazione sulla GUCE il 21.07.2009 e pubblicato sulla GURI V serie spec nr.86 del 24.07.2009, e relativo alla procedura aperta per l'aggiudicazione del servizio di raccolta, con modalità differenziata, dei rifiuti solidi urbani prodotti sul territorio del Comune di Reggio Calabria, approvato con determina dirigenziale nr. 7 del 07.07.2009 (reg. gen. 1749 del 21 luglio 2009), pubblicando le modifiche apportate sul sito istituzionale dell'ente al seguente URL <http://www.reggiocal.it/on-line/Home/scheda101026.html>;
- **di sostituire**, per le motivazioni fornite in premessa, le originarie previsioni del disciplinare di gara, per come di seguito:
a) art.8, c.5: "I soggetti che si sono costituiti dopo l'anno 2006, **nonché le imprese locali iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali che per effetto dello stato di emergenza e crisi socio-economico-ambientale per la gestione dei rifiuti nelle Regioni italiane Commissariate non hanno avuto la possibilità di gestire il servizio di raccolta differenziata**, devono dimostrare il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) ed b) del precedente comma 3, attraverso idonee referenze bancarie, allegando documento sottoscritto, da cui risulti che il soggetto giuridico proponente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità"
- **di dare atto** che rimane fermo ed invariato quanto altro stabilito nel bando di gara, nel disciplinare e nel capitolato e relativi allegati, e non modificato con il presente atto
- **di trasmettere** ai competente uffici comunali le rettifiche per come prodotte, al fine di provvedere a tutti gli atti connessi e conseguenti alla presente determina, con le modalità ed i termini che saranno degli stessi individuate, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Copia inviata ai
uffici comunali